

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento - **Decreto dirigenziale n. 617 del 3 luglio 2009 – D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni - art. 208 - Impianto mobile di trattamento di rifiuti - Ditta individuale IMPERIALE RAIMONDO, con sede legale in Bisaccia (AV) al corso Romuleo n. 2 - Autorizzazione all'esercizio.**

PREMESSO:

CHE la ditta individuale IMPERIALE RAIMONDO, legalmente rappresentata dal titolare Imperiale Raimondo nato a Bisaccia (AV) il 10.02.77, con sede in Bisaccia al corso Romuleo n. 2, iscritta alla C.C.I.A.A. di Avellino C.F. MPRRND77B10A881E, con istanza pervenuta al Settore Tutela Ambiente in data 05.05.09, prot. n. 385295, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile da adibire alla frantumazione di alcune tipologie di rifiuti allo stato solido;

CHE, a corredo dell'istanza, è pervenuta al Settore Tutela dell'Ambiente la seguente documentazione, in conformità alle procedure di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1411 del 27.07.2007:

- Certificato di iscrizione alla CCIAA di Avellino aggiornato al 29.04.2009, comprensivo dei controlli di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 252 del 03.06.98, recante NULLA OSTA ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.;
- Ricevuta di versamento della somma di € 520.00 quale contributo alle spese regionali per le attività istruttorie;
- Relazione tecnica datata 24.04.2009;
- Fattura d'acquisto del macchinario;

CONSIDERATO

CHE la richiesta di autorizzazione all'esercizio di cui sopra si riferisce al seguente macchinario:

N.	Tipo Macchinario	Marca e modello	Matricola	Destinazione d'uso
1	Frantoio Mobile	FTR 750 – UTM 30.07	06/2059	Frantumazione di materiali inerti.

CHE la richiesta prodotta può considerarsi ascrivibile ad operazioni di recupero di cui al codice R5 dell'allegato C al D. Lgs. 152/06 mediante frantumazione delle seguenti tipologie di rifiuti allo stato solido:

Codice rifiuto	Descrizione codice
01.01.02	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01.04.10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07*
10.12.01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10.12.06	Stampi di scarto
10.13.01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10.13.44	Rifiuti e fanghi di cemento
16.11.04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.03*
16.11.06	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.05*
17.01.01	cemento
17.01.02	mattoni
17.01.03	mattonelle e ceramiche
17.01.07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06*
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01*

17.05.04	Terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03
17.08.02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01*
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*.

RILEVATO

CHE l'eventuale procedura di impatto ambientale non risulta attuabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 208, comma 15, D.Lgs. 152/96, in quanto va riferita ad un progetto specifico e per un sito determinato e, quindi, nel caso de quo va avviata, se dovuta, all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. Solo in tale sede, infatti, può essere richiesta ulteriore documentazione e, risultando definiti il sito prescelto nonché i quantitativi di rifiuti da trattare, può avviarsi la procedura di V.I.A che comporterà necessariamente la sospensione dell'installazione dell'impianto fino all'espletamento della medesima;

CHE il Comitato Nazionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, con deliberazione 1 febbraio 2000, ha determinato i Criteri per l'iscrizione alla categoria 7 "Gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti" stabilendo che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'art. 211, comma 7, del D. Lgs. 152/06;

CHE la delibera 1 febbraio 2000 dell'Albo Nazionale non è efficace a causa della mancata entrata in vigore del decreto succitato, per cui non è possibile alle imprese che gestiscono impianti mobili iscriversi alla cat. 7;

CHE l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati all'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non può costituire motivo ostativo al rilascio della autorizzazione richiesta, in quanto non dipende da causa imputabile al richiedente bensì dalla definizione della normativa statale;

CHE l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

PRECISATO

CHE il presente provvedimento si configura, per espressa disposizione di legge (comma 15, art. 208, D.Lgs. 152/06), come un'autorizzazione all'esercizio e, pertanto, non deve essere considerato né come un'approvazione di progetto né come un'omologazione dell'impianto mobile;

RITENUTO

CHE, allo stato, sussistono le condizioni per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di trattamento da utilizzare per la triturazione, frantumazione e vagliatura di alcune tipologie di rifiuti solidi, alla ditta individuale IMPERIALE RAIMONDO con sede in Bisaccia al corso Romuleo n. 2;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1411 del 27.07.07;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 02,

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) **AUTORIZZARE** la ditta individuale IMPERIALE RAIMONDO, legalmente rappresentata dal titolare Imperiale Raimondo nato a Bisaccia (AV) il 10.02.77, con sede in Bisaccia al corso Romuleo n. 2, iscritta alla C.C.I.A.A. di Avellino C.F. MPRRND77B10A881E, all'esercizio del seguente impianto mobile:

N.	Tipo Macchinario	Marca e modello	Matricola	Destinazione d'uso
1	Frantoio Mobile	FTR 750 – UTM 30.07	06/2059	Frantumazione di materiali inerti.

- 2) **PRECISARE** che le operazioni di trattamento sono riferite alle seguenti tipologie di rifiuti allo stato fisico solido:

Codice rifiuto	Descrizione codice
01.01.02	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01.04.10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07*
10.12.01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10.12.06	Stampi di scarto
10.13.01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10.13.44	Rifiuti e fanghi di cemento
16.11.04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.03*
16.11.06	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.05*
17.01.01	cemento
17.01.02	mattoni
17.01.03	mattonelle e ceramiche
17.01.07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06*
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01*
17.05.04	Terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03
17.08.02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01*
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*.

- 3) **STABILIRE** che la presente autorizzazione ha durata di 10 anni, decorrenti dalla data del presente provvedimento, e potrà essere rinnovata previa presentazione al Settore Tutela Ambiente di apposita domanda, entro 180 giorni dalla scadenza, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto, nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altri Enti in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni integrative o divieti.
- 4) **SPECIFICARE** che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione.

- 5) **FAR PRESENTE** che la ditta IMPERIALE RAIMONDO dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

5.1 gestione degli impianti:

- Gli impianti dovranno essere condotti nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte quelle misure necessarie per evitare l'insorgenza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali; in particolare si richiamano gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;
- devono essere evitati odori, rumori e/o altre emissioni moleste;
- devono essere assunte tutte le precauzioni al fine di evitare spandimenti accidentali di effluenti li-

quidi;

- devono essere posti in essere adeguati sistemi di protezione dalla diffusione delle polveri durante la movimentazione dei rifiuti;
- deve essere data adeguata informazione agli operatori addetti agli impianti sul funzionamento degli stesso e sulle cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle modalità e mezzi di intervento in caso di eventuali incidenti;
- l'eventuale scarico delle acque di abbattimento delle polveri dovrà essere autorizzato ai sensi della vigente normativa;

5.2 svolgimento campagne

- per lo svolgimento delle singole campagne in regione Campania, la ditta IMPERIALE RAIMONDO dovrà osservare le disposizioni previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1411/07 e successive modifiche ed integrazioni. In altri casi occorre attenersi a quanto prescritto dagli Enti competenti;
 - deve essere avviata, qualora dovuta, procedura di valutazione di impatto ambientale in occasione della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. In tal caso occorre sospendere l'installazione dell'impianto fino alla definizione della procedura;
 - lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire secondo la normativa vigente;
 - la comunicazione di inizio campagna deve essere inviata, quando trattasi di campagna svolta nella Regione Campania, anche all'Amministrazione Provinciale competente che provvederà ad effettuare i controlli d'istituto, al Comune nel cui territorio la stessa è prevista, all'A.S.L. competente ed all'A.R.P.A.C.;
 - devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/06 in materia di gestione dei rifiuti (registri, formulari, MUD, ecc.) e, quando trattasi di campagna svolta nella Regione Campania, deve essere effettuata la comunicazione di cui alla L.R. 4/07;
 - devono essere osservate le modalità di esecuzione dei test di cessione sui materiali sottoposti a recupero di cui all'allegato 3 del D.M. 05.02.98;
 - è fatto salvo l'obbligo di iscrizione della ditta all'Albo Nazionale delle Imprese che esercitano Servizi di smaltimento di rifiuti, quando se ne verificheranno le condizioni;
 - per ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile sono dovute le garanzie finanziarie di cui alla lettera g) – comma 11 - dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 che, per la Regione Campania, devono essere prestate a favore del Presidente della Regione, con le modalità previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1411 del 27.07.07;
- 6) **TRASMETTERE** la presente autorizzazione, che ha validità sull'intero territorio nazionale:
- alla ditta Imperiale Raimondo.;
 - al Comune di Bisaccia;
 - all'Amministrazione Provinciale di Avellino;
 - a tutte le Regioni d'Italia, con preghiera di trasmissione alle rispettive province, nonché alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

- 7) **PUBBLICARE** il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Dott. Luigi Rauci